

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-524 del 30/01/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI LUGO (RA), LOCALITÀ VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 30 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI COMPOSTAGGIO E TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI (PUNTO 5.3.b DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - CORREZIONE AIA -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-555 del 30/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno trenta GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI LUGO (RA), LOCALITÀ VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 30 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'**ATTIVITA' IPPC DI COMPOSTAGGIO E TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI** (PUNTO 5.3.b DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – CORREZIONE AIA -

### **LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE**

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, HERAmbiente SpA con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. DET-AMB-2025-4991 del 03/09/2025 recante aggiornamento per modifica non sostanziale;

RILEVATO che nel suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica sostanziale n. DET-AMB-2025-4991 del 03/09/2025 si sono riscontrati refusi ed errori materiali, come segnalato dal gestore in data 27/11/2025 (ns. PG/2025/210873), riguardanti:

- i valori di portata secca e umida delle emissioni in atmosfera convogliate E4, E5 di ogni cogeneratore erroneamente indicati pari rispettivamente a 2.200 Nm<sup>3</sup>/h e 2.400 Nm<sup>3</sup>/h, anzichè a 2.372 Nm<sup>3</sup>/h e 2.681 Nm<sup>3</sup>/h;
- l'errata indicazione in una parte del provvedimento della qualifica come non rifiuto del biogas, che invece costituisce rifiuto non pericoloso di cui al codice EER 190699;
- il mancato inserimento, per mero errore materiale, delle tipologie cui ai codici EER 190604, EER 190606, EER 191207 nell'elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi all'operazione R3 – linea per la produzione di ammendante compostato misto (linea di produzione ACM/biostabilizzato CFS), già contemplati nell'AIA n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015

che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RITENUTO pertanto di provvedere, per le parti interessate, alla correzione del provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui alla determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-4991 del 03/09/2025;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. Di **apportare correzioni alla determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-4991 del 03/09/2025 relativa all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a HERAmbiente SpA con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'attività IPPC di di compostaggio e trattamento meccanico/biologico di rifiuti urbani e speciali non pericolosi (di cui al punto 5.3.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:**

- 1.a) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono rettifiche sostituendo il **paragrafo D2.4.2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi come segue:

### **D2.4.2) Emissioni Convogliate**

*[...omissis...]*

#### **Punti di emissione E4 ed E5 - scarichi gas cogeneratori 1 e 2**

*Nella sezione di cogenerazione, costituita da due motori endotermici di potenza elettrica pari a 599 kW<sub>e</sub> cadauno (potenza termica nominale, introducibile con il combustibile, pari a 676 kW<sub>t</sub>), in cui si produce energia elettrica ed energia termica, viene svolta l'attività di recupero energetico (R1) di rifiuti non pericolosi le cui caratteristiche rispecchiano quanto indicato al punto 2 dell'Allegato 2 – Suballegato 1 – del DM 05/02/1998 e smi.*

Portata massima umida	2.681	Nm <sup>3</sup> /h
-----------------------	-------	--------------------

(ognuno)		
Portata massima secca (ognuno)	2.372	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza	10	m
Temperatura	> 170	°C
Sezione/diametro	0,25 $\Phi$	m
Durata	24	h/g

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti**

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	450	mg/Nm <sup>3</sup>
CO	500	mg/Nm <sup>3</sup>
HCl	10	mg/Nm <sup>3</sup>
COT (*)	150	mg/Nm <sup>3</sup>
HF	2	mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) Il valore da considerare di 150 mg/Nm<sup>3</sup> di COT, è da riferire al valore "non metanico", recependo ed estendendo per analogia quanto stabilito in esplicito nella DGR 1496 del 24/10/2011.

- a. i limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5%;
- b. i valori limite in concentrazione sono da intendersi come medi orari;
- c. i motori sono alimentati a biogas che deve avere le seguenti caratteristiche, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 05/02/1998:
  - Metano min. 30%vol
  - H<sub>2</sub>S max 1,5 %vol
  - Potere Calorifico Inferiore sul tal quale minimo 12.500 kJ/Nm<sup>3</sup>

[...omissis...]

- 1.b) Negli aspetti generali riportati al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi è da intendersi stralciato ogni riferimento al biogas, che costituisce rifiuto non pericoloso di cui al codice EER 190699;
- 1.c) La Tabella 2.1 contenuta nella prescrizione n. 2.c impartita al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi è sostituita con la seguente:

**D2.8.2) Rifiuti trattati**

**Prescrizioni**

[...omissis...]

**2. Operazione di recupero R3 di rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati alla produzione di ammendante compostato misto (ACM), compost fuori specifica/biostabilizzato (CFS), biogas, compost fuori specifica/biostabilizzato da fanghi e biomassa legnosa. Deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

[...omissis...]

- 2.c) i rifiuti non pericolosi ammessi all'**operazione R3** – linea per la produzione di ammendante compostato misto (linea di produzione **ACM/biostabilizzato CFS**) conforme al D.Lgs n. 75/2010, sono i seguenti:

**Tabella 2.1**

<b>Codici EER</b>	<b>Descrizione dei rifiuti</b>
020103	scarti di tessuti vegetali

<b>Codici EER</b>	<b>Descrizione dei rifiuti</b>
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502	Scarti inutilizzabili per il consumo umano o la trasformazione
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020701	rifiuti prodotti dalle attività di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030199	Rifiuti non specificati altrimenti
030301	scarti di corteccia e legno
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
160306	Rifiuti organici diversi da quelli alla voce 160305
170201	Legno
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
190503 (**)	Compost fuori specifica
190604 (*) (**)	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190606 (*) (**)	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale
190899	Rifiuti non specificati altrimenti
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
191207 (**)	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
200101	Carta e cartone
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137
200201	Rifiuti biodegradabili
200302	Altri rifiuti urbani: rifiuti dei mercati

(\*) rifiuti utilizzati come inoculo in fase di avviamento del digestore e/o eventuale integrazione in caso di manutenzioni;

(\*\*) rifiuti previsti per implementazione diretta alla sezione di biossidazione accelerata (sezione aerobica), tra cui EER 191207 corrispondente al materiale biofiltrante da manutenzione dei biofiltri, utilizzato come strutturante.

[...omissis...]

- Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi;
- Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Lugo e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

4. Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento di rettifica dell'AIA ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero della Transizione Ecologica;
5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE  
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"  
*Ing. Francesca Chemeri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**